COMUNE DI CONFIENZA PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N° 4 del 25-01-2020

OGGETTO: Utilizzo prestazioni lavorative del dipendente Cassineri Giovanni, in servizio presso il comune di Breme (ex art. 1 c. 557 legge 311/2004).

L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di gennaio alle ore 11:30 nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previa l'esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la Presidenza del Sindaco **ZANOTTI FRAGONARA MICHELE** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale **VISCO Dott. MAURIZIO**

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti-Assenti
ZANOTTI FRAGONARA MICHELE	SINDACO	P
DELLA TORRE FRANCESCO	VICE SINDACO	P
VANDONE MATTIA	ASSESSORE	P
Totale		3 Presenti
		0 Assenti

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: Utilizzo prestazioni lavorative del dipendente Cassineri Giovanni, in servizio presso il comune di Breme (ex art. 1 c. 557 legge 311/2004).

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 c. 557 della legge 30.12.2004 n. 311 (finanziaria 2005), che recita: "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazionliocali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

RICHIAMATI, in assenza di precise disposizionilegislative disciplinantil'applicazione della suddetta norma, i seguentiori entamenti applicativi:

- 1. circolare Ministerodell'Interno n. 2 del 21.10.2005, emessa a seguitodell'acquisizionedel parere del Consigliodi Stato sez. 1 n. 2141 del 25.05.2005, secondo cui:
 - trattasi di normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio di unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, affermato dall'art. 53 c. 1 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;
 - è necessario un coordinamento con l'art. 92 c. 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che consente ai dipendenti degli enti locali di svolgereattività lavorativa a favore di altri enti locali soltantose titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale;
 - si configura una situazione non dissimile, nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono lo svolgimentodi una seconda attività lavorativa da parte del personale a tempo parziale; deve pertanto ritenersiche la lacunosità della norma possa essere colmata applicando la disciplinastatuita per tali fattispecie, quindi l'art. 4 cc. 7 e ss. del CCNL 14.9.2000;
 - resta ferma la regola, nella quale si riflette il principio costituzionaledi buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazioneche l'utilizzo presso altri enti locali del personale dipendente è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimentodel rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscancon i suoi compitiistituzionali;
 - qualora l'utilizzo, da parte dell'altro ente, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazionedi appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizionistabilitea tutela della salute e della sicurezzadel lavoratore; l'orario di lavoro non può superare, nel cumulodei due rapporti di lavoro, la durata massimaconsentita, comprensivadel lavoro ordinario e del lavoro straordinario(48 ore settimanalex art. 3 D.Lgs. 66/2003);
 - è necessario che gli enti interessatisi accordino per definire tempie modi di esercizio dei rispetti vipoteri di gestione dei rapporti di lavoro;

- l'esigenza di una preventiva regolamentazioneperde rilievo se la seconda attività lavorativa viene svolta in forma autonoma, sebbene l'amministrazionedi appartenenza possa subordinare l'autorizzazione a vincoli e oneri che assicurino il permanere della compatibilità della prestazionelavorativa con il rapporto a tempo pieno in essere;
- 2. parere Dipartimentofunzione pubblica UPPA n. 34 del 23.5.2008, secondo cui:
 - la disposizionein esame, avente formulazionegenerica, non prevede limititemporaliper il suo utilizzo, né presuppostiparticolari che ne autorizzano il ricorso;
 - la normanon si pone in conflitto con la ratio della disciplinan materiadi rapporti di lavoro flessibile;
- 3. deliberazione Corte dei Conti Veneto sez. controllo n. 17 del 8.5.2008, secondo cui:
 - la fattispeciedi cui trattasicostituisceun nuovo istitutoassimilabileal comando, per cui il rapporto di lavoro con l'altro ente può essere solo di tipo subordinato;
 - non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro, in quanto la formula organizzativa introdotta non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazion di provenienza;
 - le modalità operative dell'utilizzo potranno essere disciplinatein un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione fra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;
- 4. deliberazione Corte dei Conti Lombardia- sez. controllo n. 3 del 15.1.2009, secondo cui:
 - trattasi di una specificazione dell'istituto del comando, definitiva assegnazione temporanea di personale, per soddisfare esigenze di mobilità delle pubbliche amministrazioni;
 - tale disciplinaparticolare, riservataagli enti con meno di 5000 abitanti, è finalizzata a far
 fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativoscaturenti dall'esiguità degli
 organicie dalle ridotte disponibilità finanziarie;
 - essendo l'istituto giuridico di cui trattasi assimilabileall'assegnazione temporanea o distacco di personale, per il nuovo rapporto di lavoro, che può essere solo di tipo subordinato,non occorre la costituzionedi un nuovo contratto, ma è sufficienteun atto di consenso dell'amministrazionedi provenienza;
 - l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza, nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale; il lavoratore rimane quindi legato al rapporto d'impiegocon l'ente originario, ma rivolge parzialmentele proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico;
 - le modalità operative dell'utilizzo temporaneo potranno essere disciplinatein un atto convenzionale o in un accorto trilaterale di collaborazione fra ente utilizzatore,

- dipendente ed ente di appartenenza;
- deliberazione Corte dei Conti Lombardia sez. controllo n. 23 del 5.2.2009, secondo cui: la ratio della disposizioneè insitanel tentativo di favorire la flessibilità del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazionidi piccole dimensioni, favorendo la mobilità orizzontale fra più enti in risposta a temporanee carenze di dipendenti;
- a livello di contrattazione collettiva, si può fare riferimentall'art. 14 c. 1 del CCNL 22.1.2004, rubricato "personale utilizzato a tempo parziale e serviziin convenzione";
- 5. deliberazione Corte dei Conti Lombardia sez. controllo n. 118 del 27.3.2012, secondo cui:
 - la norma disciplinanegli enti locali una particolare ipotesidi rapporti "a scavalco", cioè a favore di più enti contemporaneamente che hanno la peculiarità di consentire, al di fuori dell'orario di lavoro a tempo pieno nell'ente di appartenenza, lo svolgimentodi funzioni presso altri enti locali;
 - tale scavalco "d'eccedenza" è diverso dallo scavalco "condiviso", in cui il lavoratore presta, presso ciascuno degli enti a cui è assegnato, una prestazionea tempo parziale; per tale ipotesi esiste per gli enti locali una precipua norma contrattuale, ovvero l'art. 14 del CCNL 22.1.2004;
 - si tratta di una formadi lavoro che, complessivamentæonsiderata, risultaa tempo pieno e indeterminato, ma, considerato l'ente presso cui si svolge la prestazione per l'orario di lavoro in eccedenza, è a tempo parziale e atipica;
 - gli oneri derivanti dall'utilizzo dell'istitutoin questionerientrano nell'ambito applicativo dell'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 (convertito dalla legge 122/2010), che imponelimitialla spesa per le formedi lavoro flessibile;
- 6. deliberazione Corte dei Conti Lombardia sez. controllo n. 448 del 8.10.2013, secondo cui:
 - l'amministrazionœhe utilizza dipendenti di altri enti, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazionedi appartenenza e con oneri aggiuntivi per l'amministrazionedi destinazione, è in presenza di un'assunzionea tempo determinato, assimilabile quanto agli effetti al comando;

CONSIDERATO che questo ente, con nota del 05.12.2019 - prot. 4300 ha richiestoal comunedi Breme, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della legge 311/2004, di poter avvalersi dell'attività lavorativa del dipendente Cassineri Giovanniper il periodo dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 e per massimon. 12 ore settimanali:

RILEVATO che tale richiesta risulta dettata dalla necessità di garantire l'assolvimento delle funzioni ordinarie e fondamentalidell'ente sopperendo, in generale, alla carenza di organico, dovuta al pensionamento dellunico agente di Polizia Locale in servizio presso questo comune ATTESO che il ricorso all'istitutodi cui trattasi, che costituisceforma di lavoro flessibile è

risultatal'unica soluzionepercorribile dopo ripetute ed infruttuosericerche effettuate presso i comunidella zona e finalizzate ad addivenire ad un utilizzo congiunto di personale all'interno dell'orario di lavoro contrattuale;

VALUTATO che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi titolarità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune utilizzatore, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità altrimenti non rinvenibile:

APPURATO il rispetto della disciplinæopra richiamata,in quanto:

- questo comune ha popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- il dipendente interessato, in servizio presso il comune di Breme a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento in categoria C5 giuridica-economicaed in profilo professionale "istruttoredi vigilanza", ha espresso a tal fine il proprio consenso;
- la prestazione lavorativa presso questo comune è prevista per n. 12 ore settimanali, extra orario contrattuale a tempo pieno;
- la prestazione la vorativa presso questo comune non reca pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il comune di Breme e non interferiscecon i compitii stituzionali del dipendente;
- il comune di Breme, con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 18/12/2019, ha autorizzato quanto richiesto da questo ente;

PRESO ATTO:

- che in merito alla presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, i pareri di cui all'allegata attestazione, resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- che l'attestazione di copertura finanziaria in merito alla spesa derivante dalla presente deliberazione sarà acquisita, ai sensi dell'art. 151 c. 4 e dell'art. 153 c. 5 del D.Lgs. 267/00, su apposito provvedimento di impegno di spesa adottato dal responsabile del servizio interessato;

Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA

1) DI AVVALERSI dell'utilizzo, ex art. 1 c. 557 della legge 311/2004, delle prestazioni lavorative del dipendente Cassineri Giovanni, in serviziopresso il comune di Breme a tempo pieno ed indeterminato inquadramento categoria C5 giuridica-economica di profilo professionale "istruttore di vigilanza";

- 2) DI DISPORRE che l'utilizzo è fissato per il periodo dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 e per massimo n. 12 ore settimanali, da espletarsi extra orario contrattuale, ed è assoggettatoalle seguenticondizioni:
 - l'orario di lavoro presso il comune utilizzatore dovrà essere concordato fra i due enti, al fine di non pregiudicare il normale svolgimento dei compiti assegnati al dipendente nel comune di appartenenza;
 - il comune utilizzatore avrà cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale;
 - il comune utilizzatore deve provvedere al finanziamento delle somme necessarie per il pagamento dei compensi retributivi, degli oneri riflessi e dell'IRAP;
 - il comune di appartenenza ha facoltà di revocare con efficacia immediata la presente autorizzazione, qualora la stessa contrasti con le esigenze dell'ente stesso;
 - le prestazioni lavorative presso il comune utilizzatore potranno cessare per volontà dell'ente stesso o del dipendente, con un preavviso minimo di 15 gg. e senza motivazione;
 - in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, si fa riferimento all'art. 14 del CCNL 22.1.2004;
- DI ASSEGNARE il dipendente a supporto dell'ufficio di Polizia Locale, per le motivazioni meglio indicate nelle premesse, che costituisconoparte integrante e sostanzialedel presente deliberato;
- 4) DI DEMANDARE al responsabile del servizio interessato l'assunzione del relativo impegno di spesa, dando atto che risulta iscritto adeguato stanziamento a carico dell'esercizio finanziario 2020, in via di formazione perché nei termini.

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di C.C. 4 del 25-01-2020 avente per oggetto: "Utilizzo prestazioni lavorative del dipendente Cassineri Giovanni, in servizio presso il comune di Breme (ex art. 1 c. 557 legge 311/2004)."

Visto l'articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti esprimono:

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA)

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata, con riguardo all'assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (F.to ANNACHIARA NEBBIA)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. MAURIZIO VISCO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune il 10-02-2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, lì 10-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. MAURIZIO VISCO

Nello stesso giorno 10-02-2020 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente Verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 10-02-2020 ai sensi dell'Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. MAURIZIO VISCO

_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 10-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. MAURIZIO VISCO